

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 dicembre 2023, n. 418  
**COMUNE DI APRICENA - PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Apricena (FG) per una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 denominata "MARIA S.S. INCORONATA" (struttura ammessa a finanziamento pubblico) con dotazione di n. 30 posti letto sita in Apricena alla via Pio La Torre, 1 - ASL FG.

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

**La L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a. *articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b. *articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c. *articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d. *articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e. *articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f. *articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g. *articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);*

- h. articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i. articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

*i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

1. *il fabbisogno regionale di strutture;*
2. *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
3. *i requisiti per l'accreditamento istituzionale;*

*sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.*

*In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.*

*Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);*

*f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...);"*

*Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:*

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Con pec trasmessa il 26/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10049 del 07/07/2023, il Comune di Apricena (FG), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 4 – ASSOCIATA ex sentenza TAR BARI 1155-1156/2019 – dall'Ing. Antonio Potenza, in qualità di legale rappresentante del Comune di Apricena (FG) congiuntamente al Dott. Nicola Caprio, Legale Rappresentante della "Società Cooperativa Sociale ABU" – P.I. 12252340018 - con sede in Torino presso P.zza Solferino, n.1, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale denominata "MARIA S.S. INCORONATA" nel Comune di Apricena, alla Via Pio La Torre, 1, con dotazione di n. 30 p.l. così distinti: n. 20 p.l. di RSA di mantenimento anziani -tipo A- e n. 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R n. 4/2019 (allegato REA 4 – ASSOCIATA ex sentenza TAR Bari 1155-1156/2019);
- Documento di identità dell'Ing. Antonio Potenza, in qualità di legale rappresentante del Comune di Apricena (FG) e del Dott. Nicola Caprio, Legale Rappresentante della "Società Cooperativa Sociale ABU";
- Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 47 DPR 445/2000, in cui l'Ing. Antonio Potenza, In qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Comunale, dichiara che: "la Residenza Sanitaria Assistenziale RSA 'Maria S.S. Incoronata' è di proprietà del Comune di Apricena", "l'Ente al momento della presentazione della domanda di accreditamento della struttura ha titolo di proprietà sugli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge", a cui si allegano: le visure catastali degli immobili e l'estratto di mappa;
- Relazione tecnico descrittiva degli ambienti in cui si vuole realizzare la struttura RSA, a firma del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Apricena; nella citata relazione si dichiara che l'intervento è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Elenco dei parametri per i quali si chiede di essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento;
- Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 47 DPR 445/2000, in cui l'Ing. Antonio Potenza, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Comunale, dichiara di obbligarsi, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione/esercizio della Residenza Sanitaria Assistenziale RSA "Maria S.S. Incoronata", "a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti presentati e nello specifico: a quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustra nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento";
- Verbale n. 23 della Commissione costituita con A.D. n. 473 del 06/07/2017 per l'istruttoria delle domande pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico n.1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici, in cui si considera "AMMISSIBILE" il progetto presentato dal Comune di Apricena: "Progetto definitivo per lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell'edificio comunale di via Pio Latorre per la realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani nel Comune di Apricena 'Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani via Pio Latorre'";
- Procura institoria Rep n. 27.295, registrata presso Ag.En. in data 20/04/2023 al n. 15876 Serie 1T, con la quale la Sig.ra DE VIVO Serena, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante della Società cooperativa denominata: "ABU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", conferisce ai Sigg. MOSCA Raffaele e CAPRIO Nicola, "ogni più ampia facoltà per l'espletamento della presente procura, affinché agli stessi non possa mai essere eccepito difetto od imprecisione di poteri. Il tutto con promessa di avere per rato e valido l'operato dei nominati procuratori, sotto gli obblighi di legge e senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma".

- Copia dell'offerta tecnica presentata dalla "Società Cooperativa Sociale ABU'" per l'affidamento per un periodo di 6 anni della locazione dell'edificio comunale "Casa di Riposo per Anziani" di Via Pio Latorre da adibire a Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani presso il Comune di Apricena;
- Documento di identità della Sig. DE VIVO Serena, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società cooperativa denominata: "ABU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS";
- Progetto esecutivo per lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell'edificio comunale di Via Pio Latorre per la realizzazione di una Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani nel Comune di Apricena con relative planimetrie;

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la succitata Pec del 26/05/2023, appare evidente che l'ipotesi di specie ricada nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo Il Comune di Apricena ottenuto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute" con A.D. n. 220/2016, integrate dalle risorse FESR, per la realizzazione di una RSSA ex art 66 R.R. n. 4/2007.

Tanto considerato si rileva che:

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, avente ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze": "In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

1. posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);
2. posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
3. (...).

a. Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto

*RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando:*

- *Il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il finanziamento pubblico;*
- *il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;*
- *(...).*

*Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;*

*(...) Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:*

- A. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.*
  - B. Il secondo bimestre per le richieste di verifica di compatibilità decorrerà dal 01/07/2019 al 31/08/2019. In tale secondo bimestre si applicherà la DGR n. 2037/2013 ai fini dell'assegnazione dei posti letto di RSA mantenimento demenze resisi disponibili nel bimestre precedente. Nell'assegnazione dei posti letto secondo i criteri riportati innanzi alle lettere a), b), c) secondo il parametro di 1:7 (posti letto di RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7), i posti letto di RSA di mantenimento per demenze non assegnati nel primo bimestre, in applicazione del parametro 1.7, saranno assegnati previo parere da richiedersi al Direttore Generale della competente ASL.*
  - C. Dal terzo bimestre in poi si applicherà quanto previsto al precedente punto B.*
- *Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per le ex RSSA art 66 RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente:*

*"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Camuni a dalle ASP a dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/a dei Camuni ma non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza)."*

*Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:*

*R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019*

**R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI**

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture;
- art. 66 - requisiti strutturali;

**R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA**

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA;
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA;

**R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO**

- 7.2 requisiti specifici tecnologici per le RSA;
- 7.3 requisiti specifici organizzativi per le RSA;
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane;
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza;
- Al paragrafo 7 – R.R. 4/2019 - *Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento* – in merito alle **tipologie di finanziamento ammesso**, si prevede che: *“Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”*.

Richiamato in particolare, l'art. 66 del R.R. n. 4/2007 nel quale si prevede che il modulo abitativo debba avere le seguenti caratteristiche:

*“camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza*

*e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.*

*L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza”*.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

tenuto conto della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 26/05/2023 e della relazione generale da cui si evince la ripartizione degli ambienti con l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura della RSSA ex art 66 R.R. n. 4/2007;

tenuto conto, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017, avendo il Comune di Apricena ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una RSSA ex art 66 R.R. n. 4 del 2007;

tenuto conto che, per il finanziamento di cui innanzi il Comune di Apricena non ha ancora ottenuto la liquidazione dell'intero importo concesso per la realizzazione del progetto: "Lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell'edificio comunale di Via Pio Latorre per la realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani" e, pertanto, il rilascio del presente provvedimento è da ritenersi subordinato al buon esito dell'intera procedura di finanziamento;

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Apricena (FG) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 4 – ASSOCIATA ex sentenza TAR BARI 1155-1156/2019 – dall'Ing. Antonio Potenza, in qualità di legale rappresentante del Comune di Apricena (FG) congiuntamente al Dott. Nicola Caprio, Legale Rappresentante della "Società Cooperativa Sociale ABU" – P.I. 12252340018 con sede in Torino presso P.zza Solferino n.1, per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale denominata "MARIA S.S. INCORONATA" nel Comune di Apricena, alla Via Pio La Torre, 1, con dotazione di n. 30 p.l. così distinti: n. 20 p.l. di RSA di mantenimento anziani -tipo A- e n. 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze -tipo B-;

con la precisazione che:

- I. Il Comune di Apricena è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 26/05/2023,

- ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Apricena, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Apricena alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – che, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, verificherà la presenza dei requisiti previsti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art. 7.3.3. del R.R. n. 4/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale;
- V. In caso di revoca totale del finanziamento concesso da parte del Dipartimento Welfare, si provvederà senza preavviso all'annullamento/revoca d'ufficio del presente parere;

di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante del Comune di Apricena ([procollo@pec-comune.com](mailto:procollo@pec-comune.com));
- al Comune di Apricena ([ufficiotecnico@pec-apricena.com](mailto:ufficiotecnico@pec-apricena.com)).

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 fascie, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Edoardo Loiodice

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro  
Nicastro